



COMUNICATO UFFICIALE N. 323 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 371/AA al n. 375/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 371/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 392 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo IEMMA, Benito COPPOLA e della società ASD CASSINO CALCIO 1924, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincenzo IEMMA, all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società A.S.D. Cassino Calcio 1924, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39 comma 1 lett. Gc) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto durante la stagione sportiva 2024-2025 la funzione di tecnico pur essendo privo di abilitazione e della qualifica di allenatore, in quanto non iscritto all'Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, ma tesserato per la società A.S.D. Cassino Calcio 1924 soltanto quale dirigente accompagnatore e non essendogli stato conferito, in tale ruolo dirigenziale, alcun incarico da parte del sodalizio societario per lo svolgimento della predetta attività. Il Sig. Iemma nello specifico svolgeva la propria attività di tecnico conducendo le sedute di allenamento settimanali di bambini aventi un'età compresa tra i 6 e i 10 anni appartenenti quindi anche alla categoria "pulcini";

Benito COPPOLA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cassino Calcio 1924, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 comma 1 delle N.O.I.F. e dall'art. 39 comma 1 lett. Gc) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso consentito e non impedito al Sig. Vincenzo Iemma di svolgere durante la stagione sportiva 2024-2025 la funzione di tecnico pur essendo privo di abilitazione e della qualifica di allenatore, in quanto non iscritto all'Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, ma tesserato per la società A.S.D. Cassino Calcio 1924 soltanto quale dirigente accompagnatore e non essendogli stato conferito, in tale ruolo dirigenziale, alcun incarico da parte del sodalizio societario per lo svolgimento della predetta attività;

ASD CASSINO CALCIO 1924, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i Sig.ri Benito Coppola e Vincenzo Iemma;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Vincenzo IEMMA,
 - Sig. Benito COPPOLA,
 - Società ASD CASSINO CALCIO 1924, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Benito COPPOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Vincenzo IEMMA,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Benito COPPOLA,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD CASSINO CALCIO 1924;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 372/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 195 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alex COCCHI, Sabrina CAVICCHI e della società S.S.D. SANPAIMOLA A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Alex COCCHI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Sanpaimola a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. e), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella "Policy per la tutela dei minori" adottata dalla FIGC <rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici>, per avere lo stesso, avuta conoscenza a seguito della diffida del 24.6.2025 del disagio emotivo e psicologico manifestato da un calciatore minorenni tesserato per la società dallo stesso rappresentata a seguito di un comportamento di bullismo e cyberbullismo posto in essere il giorno 12.6.2025 nel corso del Torneo di Arezzo da parte di alcuni compagni di squadra nati nell'anno 2012 militanti nella categoria esordienti, omesso di adottare misure adeguate a garantirne la tutela ed il benessere così manifestando una evidente trascuratezza rispetto ai bisogni del minore Sig. B.T. il quale, a causa dello stato di ansia e stress derivante dagli atti e comportamenti posti in essere nei suoi confronti, è stato indotto a richiedere lo svincolo dalla società S.S.D. Sanpaimola a r.l.; lo stesso presidente, in particolare, ha omesso di intervenire, adottando misure di immediata prevenzione nonché correttive adeguate nei confronti dei calciatori minorenni Sig.ri S.M., T.C., L.T., G.L., S.C. e G.M. che hanno tutti il giorno 12.6.2025, unitamente al calciatore Sig. M.C. all'epoca dei fatti tesserato per la società U.S. Sassuolo Calcio s.r.l., fatto accesso senza il consenso del Sig. B.T. all'interno della camera della struttura ricettiva nella quale lo stesso soggiornava unitamente alla squadra in occasione del Torneo di Arezzo, per poi intonare ripetutamente un coro del seguente testuale tenore: "faccetta nera, bell'abissina, faccetta nera che già l'ora si avvicina, quando staremo insieme a te noi ti daremo un'altra legge ed un altro re"; tanto è accaduto mentre il Sig. B.T., sdraiato sul letto, veniva colpito sul corpo con mani e ciabatte e veniva ripreso in un video che è stato successivamente postato dal calciatore sig. S.M. sulla chat del gruppo squadra della categoria esordienti della società S.S.D. Sanpaimola a r.l. denominata "sanpa is on fire";

Sabrina CAVICCHI, all'epoca dei fatti Responsabile Safeguarding tesserata per la società A.S.D. Sanpaimola a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. e) nonché dall'art. 11, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, nonché dalle disposizioni contenute nella "Policy per la tutela dei minori" adottata dalla FIGC <rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici>, per avere la stessa, avuta conoscenza a seguito della diffida del 24.6.2025 del disagio emotivo e psicologico manifestato da un calciatore minorenni tesserato per la A.S.D. Sanpaimola a r.l. a seguito di un comportamento di bullismo e cyberbullismo posto in essere il giorno

12.6.2025 nel corso del Torneo di Arezzo da parte di alcuni compagni di squadra nati nell'anno 2012 militanti nella categoria esordienti, omesso di adottare misure adeguate a garantirne la tutela ed il benessere così manifestando una evidente trascuratezza rispetto ai bisogni del minore Sig. B.T. il quale, a causa dello stato di ansia e stress derivante dagli atti e comportamenti posti in essere nei suoi confronti, è stato indotto a richiedere lo svincolo dalla società S.S.D. Sanpaimola a r.l.; per avere la stessa, in particolare, omesso di intervenire adottando misure di immediata prevenzione ed accertamento nonché correttive adeguate nei confronti dei calciatori minorenni Sig.ri S.M., T.C., L.T., G.L., S.C. e G.M. i quali hanno preso parte, il giorno 12.6.2025, ad un episodio di prevaricazione nei confronti del calciatore Sig. B.T. consistito nell'avere gli stessi, unitamente al calciatore Sig. M.C. all'epoca dei fatti tesserato per la società U.S. Sassuolo Calcio s.r.l., fatto accesso senza il consenso del Sig. B.T. all'interno della camera della struttura ricettiva nella quale lo stesso soggiornava unitamente alla squadra in occasione del Torneo di Arezzo, per poi intonare ripetutamente un coro del seguente testuale tenore: "faccetta nera, bell'abissina, faccetta nera che già l'ora si avvicina, quando staremo insieme a te noi ti daremo un'altra legge ed un altro re"; tanto è accaduto mentre il Sig. B.T., sdraiato sul letto, veniva colpito sul corpo con mani e ciabatte e veniva ripreso in un video che è stato successivamente postato dal calciatore sig. S.M. sulla chat del gruppo squadra della categoria esordienti della società S.S.D. Sanpaimola a r.l. denominata "sanpa is on fire";

S.S.D. SANPAIMOLA A.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Alex Cocchi, Sabrina Cavicchi, S.M., T.C., L.T., G.L., S.C. e G.M.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alex COCCHI,
 - Sig.ra Sabrina CAVICCHI,
 - Società S.S.D. SANPAIMOLA A.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alex Cocchi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alex COCCHI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Sabrina CAVICCHI,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.S.D. SANPAIMOLA A.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 373/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 326 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea Bompadre, Maurizio Ghergo e della società ASD PASSATEMPESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea Bompadre, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Passatempese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Passatempese, alla gara A.S.D. Passatempese – A.S.D. Villa Musone disputata il 20.9.2025 e valevole per il campionato U17 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Maurizio Ghergo, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Passatempese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Passatempese, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Sig. Andrea Bompadre nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società Passatempese alle gare A.S.D. Passatempese – A.S.D. Villa Musone del 20.9.2025 e Filotranese A.S.D. – A.S.D. Passatempese del 27.9.2025, entrambe valevoli per il campionato Under 17 Provinciali, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

ASD PASSATEMPESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Maurizio Ghergo ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Andrea Bompadre ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea Bompadre,
 - Sig. Maurizio Ghergo,
 - Società ASD PASSATEMPESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Maurizio Ghergo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Andrea Bompadre,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Maurizio Ghergo,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società ASD PASSATEMPESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 374/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 266 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Mirco Massimiliano GARIBOLDI, Alessio MORELLO, Manuel Angelo GASPARRO, Ken Davide BAPTISTA ALVARADO e della società SS FRANCO SCARIONI 1925, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mirco Massimiliano GARIBOLDI, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società S.S. Franco Scarioni 1925, in violazione:

- a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, per avere lo stesso consentito o, comunque, non impedito che il calciatore Ken Davide Baptista Alvarado prendesse parte, pur in assenza del nulla osta della società di appartenenza A.S.D. Academy Calvairate 1946, ai "provini" svolti dalla società S.S. Franco Scarioni 1925 presso il proprio impianto sportivo nei giorni 3.6.2025 e 17.6.2025;
- b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso di provvedere all'inizio della stagione sportiva 2025-2026 al regolare tesseramento come dirigente del sig. Manuel Angelo Gasparro, consentendo e, comunque, non impedendo allo stesso di svolgere di fatto, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, il ruolo e le funzioni di dirigente responsabile del settore giovanile - categorie U14 e U15 (giovannissimi) e U16 ed U17 (allievi) - della società S.S. Franco Scarioni 1925 in assenza di tesseramento quale dirigente;

Alessio MORELLO, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società S.S. Franco Scarioni 1925, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dall'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, per avere lo stesso collaborato all'organizzazione e assunto la conduzione tecnica dei "provini" svolti dalla società S.S. Franco Scarioni 1925 presso il proprio impianto sportivo nei giorni 3.6.2025 e 17.6.2025, in occasione dei quali ha preso parte il calciatore Ken Davide Baptista Alvarado privo del necessario nulla osta della società di appartenenza A.S.D. Academy Calvairate 1946;

Manuel Angelo GASPARRO, allenatore tesserato per la società S.S. Franco Scarioni 1925 nella stagione sportiva 2024-2025 nonché soggetto che, nella corrente stagione 2025-2026, ha svolto, all'interno e nell'interesse della medesima società S.S. Franco Scarioni 1925, attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione:

- a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dall'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato

Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, per avere lo stesso collaborato all'organizzazione e presenziato ai "provini" svolti dalla società S.S. Franco Scarioni 1925 presso il proprio impianto sportivo nei giorni 3.6.2025 e 17.6.2025, in occasione dei quali ha preso parte il calciatore Ken Davide Baptista Alvarado privo del necessario nulla osta della società di appartenenza A.S.D. Academy Calvairate 1946;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 23, comma 2, e 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, svolto di fatto il ruolo e le funzioni di dirigente responsabile del settore giovanile - categorie U14 e U15 (giovanissimi) e U16 ed U17 (allievi) - della società S.S. Franco Scarioni 1925 in assenza di tesseramento quale dirigente;

Ken Davide BAPTISTA ALVARADO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Academy Calvairate 1946 e tesserato, nella corrente stagione sportiva 2025-2026, per la società S.S. Franco Scarioni 1925, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 2024-2025 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., sezione 2.6, per avere lo stesso partecipato ai "provini" svolti dalla società S.S. Franco Scarioni 1925 presso il proprio impianto sportivo nei giorni 3.6.2025 e 17.6.2025 privo del necessario nulla osta della società di appartenenza A.S.D. Academy Calvairate 1946;

SS FRANCO SCARIONI 1925, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Mirco Massimiliano Gariboldi, Alessio Morello e Manuel Angelo Gasparro e nel cui interesse il Sig. Manuel Angelo Gasparro ha svolto attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nella stagione sportiva 2025-2026;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Mirco Massimiliano GARIBOLDI,
 - Sig. Alessio MORELLO,
 - Sig. Manuel Angelo GASPARRO,
 - Sig. Ken Davide BAPTISTA ALVARADO,
 - Società SS FRANCO SCARIONI 1925, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mirco Massimiliano Gariboldi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mirco Massimiliano GARIBOLDI,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Alessio MORELLO,
 - 45 (quarantacinque) giorni di squalifica e inibizione per il Sig. Manuel Angelo GASPARRO,

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Ken Davide BAPTISTA ALVARADO,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SS FRANCO SCARIONI 1925;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 375/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 403 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Leonardo BAUCINA, Alessandro SCROZZO, Pietro BAUCINA e della società ASD ATLETICO PARTINICO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Leonardo BAUCINA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Atletico Partinico, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione dell'incontro Camporeale Calcio 2018 - Atletico Partinico del 5.10.2025 valevole per il girone A del campionato di Promozione, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Partinico nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Cosimo Cardella, attestando in maniera non veridica la sua legittima partecipazione a tale incontro nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 474 dell'8.4.2025 del Comitato Regionale Sicilia;

Alessandro SCROZZO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletico Partinico, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione dell'incontro Atletico Partinico – Salemi Polisportiva del 28.9.2025 valevole per il girone A del campionato di Promozione, sottoscritto in qualità di capitano la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Partinico nella quale è indicato il nominativo del calciatore Sig. Cosimo Cardella, attestando in maniera non veridica la sua legittima partecipazione a tale incontro nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 474 dell'8.4.2025 del Comitato Regionale Sicilia;

Pietro BAUCINA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Partinico, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al calciatore Sig. Cosimo Cardella di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Partinico, alle gare Atletico Partinico – Salemi Polisportiva del 28.9.2025, Camporeale Calcio 2018 - Atletico Partinico del 5.10.2025 ed Atletico Partinico – Oratorio S. Ciro e Giorgio del 12.10.2025, tutte valevoli per il girone A del campionato di Promozione, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 474 dell'8.4.2025 del Comitato Regionale Sicilia;

ASD ATLETICO PARTINICO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Pietro Baucina, Alessandro Scrozzo e Leonardo Baucina;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Leonardo BAUCINA,
 - Sig. Alessandro SCROZZO,
 - Sig. Pietro BAUCINA,
 - Società ASD ATLETICO PARTINICO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pietro Baucina;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Leonardo BAUCINA,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Alessandro SCROZZO,
 - 75 (settantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pietro BAUCINA,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Promozione CR Sicilia per la società ASD ATLETICO PARTINICO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina